



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 05/07/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 8 giugno 2012, n. 125

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano di Lottizzazione Convenzionata di iniziativa mista Comparto 6 zona C1 - Autorità Procedente: Comune di Andrano

L'anno 2012 addì 08 del mese di Giugno in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio stesso Ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota prot. n. 2548 del 29/04/2011, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5572 del 18/05/2011, il Comune di Andrano, riscontrando una precedente comunicazione del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, nella quale fra le prescrizioni formulate si invitava a porre un quesito all'Ufficio VAS Regionale circa l'eventuale verifica di assoggettabilità ai sensi del DLgs 152/2006, illustrava brevemente i contenuti della Variante in oggetto e sottolineava la non assoggettabilità a VAS della stessa ai sensi dell'art. 6, comma 12 del DLgs 152/2006;
- con nota prot. n. 6558 del 16/06/2011 questo Ufficio rispondeva che la variante in oggetto non rientra nel succitato art. 6, comma 12 del DLgs 152/2006 atteso che non risulta adottato alcun provvedimento di autorizzazione avente per legge l'effetto di variante e che il concetto di opera singola non sembra adattarsi pienamente alla variante proposta; invitava quindi l'amministrazione comunale a presentare istanza di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art 12 del DLgs 152/2006; invitava inoltre a presentare un'istanza unica di verifica relativa alla variante in oggetto e agli eventuali piani urbanistici attuativi ad essa riconducibili;
- con nota prot. n. 7483 del 21/12/2011, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 263 del 10/01/2012, il Comune di Andrano presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, con allegata la seguente documentazione su supporto cartaceo e su supporto informatico:
 - Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. - Rapporto Ambientale Preliminare
- con nota prot. del Servizio Ecologia n. 897 del 26/01/2012, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:
 - Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Urbanistica, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
 - Provincia di Lecce -Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica

- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA),
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
- Azienda Sanitaria Locale di Lecce,
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Lecce;
- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Puglia per la gestione del servizio idrico integrato

- nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- Con nota prot. n. 1391 del 06/02/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1511 del 21/02/2012, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che "dall'analisi del rapporto ambientale preliminare non risultano profili di interesse di questa Autorità".

- Con nota prot. n. 27958 del 21/02/2012 acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1656 del 24/02/2012 la ASL di Lecce comunicava di ritenere il piano in oggetto da non assoggettare a VAS

- Con nota prot. n. 500 del 23/02/2012 acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1990 del 01/03/2012 l'Autorità Idrica Pugliese inviava il proprio contributo

- Con nota prot. n. 1806 del 18/04/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia. n. 3269 del 20/04/2012, la Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque - osservava che:

- "la località dell'intervento ricade tra le aree soggette a contaminazione salina del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA)," pertanto, per tali aree sussistono una serie di prescrizioni finalizzate al controllo di tale fenomeno.

- "che in rapporto alla modalità di trattamento delle acque meteoriche sussiste l'obbligo dell'applicazione della normativa vigente in materia, sia nazionale che regionale".

- Con nota prot. n. 4229 del 28/05/2012 questo ufficio comunicava al Comune di Andrano che l'istanza unica di assoggettabilità a VAS relativa al Piano in oggetto e alla variante urbanistica al PRG vigente per l'adeguamento al progetto della bretella a sud dell'abitato di Andrano e conseguente nuovo assetto viario che modifica alcune zone C1-C2 e F1.5 veniva considerata ai soli fini istruttori, mentre i provvedimenti, pur contestuali, saranno relativi ai due diversi oggetti di pianificazione.

Preso atto che: con DGR n. 1742 del 02-08-2011 la Regione Puglia ha espresso Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P sul Piano in oggetto

Considerato che:

- l'Autorità procedente è il Comune di Andrano;

- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);

- l'Organo competente all'approvazione finale del Piano di lottizzazione è il Comune di Andrano ai sensi della LR 56/80;

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione Convenzionata di iniziativa mista Comparto 6 zona C1 del comune di Andrano sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento.

1. Caratteristiche del Piano di Lottizzazione Convenzionata di iniziativa mista Comparto 6 zona C1 del comune di Andrano

- Oggetto del presente provvedimento è Piano di Lottizzazione Convenzionata di iniziativa mista

Comparto 6 zona C1, così come trasmesso dal Comune di Andrano con nota prot. n. 7483 del 21/12/2011, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 263 del 10/01/2012. L'obiettivo del Piano di lottizzazione è la realizzazione di un comparto di edilizia convenzionata di iniziativa mista (pubblica-privata) conforme al PRG vigente approvato con DGR n. 353 del 21/03/2006

- Il Piano di Lottizzazione in oggetto è stato adottato con delibera di C.C. n.2 del 18/03/2009
- Il perimetro del comparto è stato modificato dalla delibera di Giunta comunale n. 6 del 04/02/2009 a seguito della Variante al PRG per l'adeguamento al progetto della bretella a Sud dell'abitato di Andrano e conseguente nuovo assetto viario che modifica alcune Zone C1-C2 ed F1.5 ad oggi in corso di valutazione da parte di questo Ufficio e di approvazione da parte della Regione Puglia
- Relativamente ai parametri urbanistici, si sottolinea che questi non mutano rispetto a quelli previsti dal PRG vigente. Dalla documentazione inviata si rileva che la superficie territoriale è pari a 14659 mq, la volumetria è pari a 14659 mc, abitanti insediabili complessivamente 122
- Il piano di lottizzazione stabilisce unicamente un quadro di riferimento per la progettazione architettonica, impiantistica strutturale degli immobili destinati ad edilizia di tipo residenziale
- Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica è stata analizzata la coerenza della variante con il PUTT/P, e con il P.A.I. e il PTCP di Lecce
- La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.
- I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).

2. Caratteristiche delle aree interessate dal Piano di Lottizzazione Convenzionata di iniziativa mista Comparto 6 zona C1 del comune di Andrano

- La variante in oggetto interessa un'area posta a sud del centro abitato, in adiacenza al tessuto già consolidato e prospiciente la strada provinciale che collega Andrano a Tricase.
- Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici,

- l'area di intervento: ricade in un ATE di tipo "C"
- l'area di intervento è interessata da vincolo paesaggistico ex L. 1497/39

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è compresa in Siti d'Importanza Comunitaria e in Zone di Protezione Speciale;
- non è compresa nei perimetri di Aree Naturali Protette
- non ricade in Important Bird Area (IBA).
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p o dal quadro conoscitivo elaborato nell'ambito del PPTR.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento:

- non è interessata da aree perimetrate dal Piano di Bacino/Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia;

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- ricade in un'area soggetta a contaminazione salina ai sensi del Piano di Tutela delle Acque (PTA) e pertanto occorre osservare le prescrizioni del PTA volte al controllo di tale fenomeno

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il comune di Andrano fa riferimento all'impianto di depurazione di Castro, e che, dai dati del PTA, risulta dimensionato per 24.496 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 28.654;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche, il comune di Andrano, ha una percentuale di RD per l'anno 2011 pari a 26%%, a fronte di una percentuale di 25% nel 2010;
- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Andrano è classificato come zona di traffico D ("Comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo")

3. Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano di Lottizzazione Convenzionata di iniziativa mista Comparto 6 zona C1 del comune di Andrano

Alla luce delle possibili interferenze fra il PdL, così come descritto nella Sezione 1, e le sensibilità ambientali e paesaggistiche approfondite nella Sezione 2, si procede nella presente sezione all'analisi dei possibili impatti sull'ambiente.

Le considerazioni in merito ai possibili impatti sull'ambiente del PdL appaiono preliminarmente condizionate da alcune condizioni:

- la dimensione dell'intervento, in ragione dell'area direttamente interessata (circa 1,5 ha), e della popolazione complessivamente insediabile (circa 122 abitanti),
- il PdL dà attuazione alle previsioni del PRG, definitivamente approvato con DGR n. 353 del 21/03/2006
- Dall'analisi non emerge un particolare valore ambientale dell'area in esame, in quanto già antropizzata e urbanizzata
- Rispetto agli aspetti ambientali analizzati (aria, acqua, suolo, natura e biodiversità, rifiuti, rumore, inquinamento luminoso, energia, paesaggio, inquinamento elettromagnetico), nel documento di verifica non vengono rilevati impatti negativi
- Rispetto agli aspetti ambientali si segnalano impatti negativi:
 - sulla qualità dell'aria e sul clima acustico, dovuti alla fase di cantiere e alla fase di esercizio
 - sul suolo in merito alla fase di cantiere e di esercizio
 - sulla componente acqua, dovuti sia alla fase di cantiere che all'aumento dei consumi idrici;
 - sull'uso delle risorse e sui flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art. 34, comma 7 del D.Lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla produzione di rifiuti, all'efficienza energetica e all'uso dei materiali nelle attività edilizie.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che Piano di Lottizzazione Convenzionata di iniziativa mista Comparto 6 zona C1 del comune di Andrano non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando gli elaborati scritto-grafici relativi

al piano anteriormente alla data di approvazione definitiva.

- Si integrino, all'atto di approvazione del Piano di Lottizzazione Convenzionata di iniziativa mista Comparto 6 zona C1 del comune di Andrano le Norme Tecniche di Attuazione con le misure di mitigazione previste e con le seguenti indicazioni:

- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che favoriscono il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,

- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime) favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti, riducendo altresì la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e ss.mm.ii.),

- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici integrati per la produzione di energia termica ed elettrica),

- di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);

- si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura;

- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi;

- si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione del lotto, utilizzando specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), e prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora;

- si privilegino per i parcheggi, pubblici e privati, l'uso di pavimentazioni drenanti, e si preveda un'adeguata sistemazione a verde;

- si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti all'interno del comparto al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata);

- In merito all'inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della L.R. 3/2002) e si evidenzino l'eventuale necessità di adottare misure di risanamento laddove ne ricorrano le circostanze ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale.

- Si adottino misure per il contenimento dell'inquinamento luminoso ai sensi della LR 15/2005

- relativamente all'arredo urbano (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) si utilizzino elementi di uniformità sia all'interno dell'area oggetto del piano sia tenendo conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato;

- per le fasi di cantiere:

- si dovrà tener conto del contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;

- ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;

- nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
- prevedere inoltre, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione Convenzionata di iniziativa mista Comparto 6 zona C1 del comune di Andrano;
- non costituisce verifica di assoggettabilità a VAS del PRG del comune di Andrano;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di escludere il Piano di Lottizzazione Convenzionata di iniziativa mista Comparto 6 zona C1 del comune di Andrano così come trasmesso con nota prot. n. 7483 del 21/12/2011, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 263 del 10/01/2012 dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Regionale Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing A. Antonicelli

Il Dirigente di Ufficio
Ing. C. Dibitonto
